



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 29/04/2022

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2022.

L'anno **2022** il giorno **29** del mese di **aprile** alle ore **10:00** a Palau, nella sala del consiglio comunale, in piazza Popoli d'Europa, in seguito alla convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta STRAORDINARIA in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto, sono presenti i consiglieri e consigliere:

Consiglieri	Presenti / Assenti
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE	Presente
CUDONI CLAUDIO	Presente
GIAGONI MASSIMILIANO	Assente
CAMPESI DARIO SALVATORE	Presente
PIRAS MIRKO	Presente
LOI ANTONIO FRANCESCO	Presente
NIEDDU GIOVANNA	Presente
ALIVESI GABRIELE	Presente
SANNA MARIA GIUSEPPINA	Assente
PISCHEDDA PAOLA	Presente
FRESI ROBERTO	Presente
ABELTINO EMANUELE	Assente
CODINA ANTONELLO	Assente

Constatata la legalità della riunione per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco Giuseppe Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Vicesegretario Comunale Mauro Piga, con funzioni vicarie di Segretario.



IL PRESIDENTE

introduce il punto in oggetto, dando lettura integrale della proposta e invita l'assemblea a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la relazione introduttiva del Presidente;

vista la proposta di deliberazione n.948 del 12/04/2022 avente per oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2022", allegata al presente atto per fare parte integrante e sostanziale;

preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

sentita la dichiarazione di voto contrario del gruppo di minoranza, formulata dalla consigliera Paola Pischedda;

con votazione espressa, in modo palese, con sistema elettronico:

Consiglieri presenti: 9

Favorevoli: 7

Contrari: 2 (consiglieri Pischedda con dichiarazione di voto e Fresi del gruppo di minoranza)

Astenuti: 0

Si procede alla successiva votazione sull'immediata eseguibilità.

Con votazione espressa, in modo palese, con sistema elettronico:

Consiglieri presenti: 9

Favorevoli: 7

Contrari: 2 (consiglieri Pischedda e Fresi del gruppo di minoranza)

Astenuti: 0

sull'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate:

- di approvare la proposta di deliberazione n.948 del 12/04/2022 avente per oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2022", allegata al presente atto per fare parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al responsabile del settore per i successivi atti di gestione;
- di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito uguale alla precedente, con sistema elettronico, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 948 del 12/04/2022

Assessore competente:	Sindaco
Settore competente:	Settore Finanziario
Ufficio Proponente:	Ufficio Tributi e Imposte Comunali
Responsabile:	OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
Responsabile del Procedimento	Roberto Oggiano

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2022.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, come integrata dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021, in parziale modifica ed integrazione della precedente deliberazione n. 443/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 (c.d. MTR-2), prevedendo tra l'altro:

1) un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

2) o un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

3) o una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi



momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che ha dato attuazione alla direttiva UE n. 2018/851 da cui è derivata, tra l'altro, una diversa definizione dei "rifiuti speciali";

CONSIDERATO che:

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

- l'art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022; al contempo, con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

TENUTO CONTO che le tariffe TARI si suddividono in:

Domestiche, determinate applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, determinate anche in applicazione dei principi di cui al punto 4.1, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158; Il parametro unitario al metro quadro di cui all'art. 65 del D.lgs n. 507/1993 della tariffa per le utenze domestiche è in tal modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti al fine di tener conto anche dei principi di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158; I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati in questa delibera, fermo restando che il richiamo al citato DPR 158/99 deve intendersi quale richiamo ai soli principi base ispiratori del citato Decreto, con conseguente facoltà dell'Ente locale di discostarsi dai parametri minimi e massimi contenuti negli allegati dello stesso Decreto.

Non domestiche per le quali la tariffa si compone di:

- una **parte fissa**, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ferma l'assoluta facoltà del comune di scostarsi, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. 158/99;
- una **parte variabile** determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari.

Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative accessorie degli immobili, a cui le stesse sono asservite, applicando un importo percentuale inferiore rispetto a quello previsto per la relativa categoria;

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe delle utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune mentre per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti non commerciali (senza scopo di lucro) diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella denuncia di occupazione o, in assenza di comunicazione, quello di una persona ogni 23 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore), come previsto dall'art. 4 del D.A. 22.12.1983, n. 2266/U della Regione Autonoma della Sardegna. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, ovvero dalla consistenza del nucleo familiare fiscale risultante presso l'Anagrafe Tributaria (Banca dati Punto Fisco), ovvero da altre informazioni in qualunque modo acquisite;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/12/2021 con la quale si dava atto dell'impossibilità oggettiva di provvedere alla determinazione delle nuove tariffe TARI 2022 sulla base di un Piano Finanziario TARI 2022-2025 validato e che nelle more della definizione delle entrate tariffarie in base alla disciplina contenuta nel MTR-2 di ARERA, l'unico importo attendibile da prendere in considerazione per la determinazione delle tariffe, era unicamente quello determinato per l'anno precedente, provvedendo, altresì, una volta adottato il PEF, da approvare in questa sede le tariffe TARI 2022 da applicarsi con eventuale conguaglio sulle tariffe 2021;

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 10/2022 con la quale viene validato l'importo del PEF in misura pari ad euro 2.427.428,00;

CONSIDERATO che dall'importo di euro 2.427.428,00 è necessario detrarre alcuni costi che non sono da ripartire tra le utenze, come meglio specificati nell'allegato foglio di calcolo, per un importo pari a euro 15.949,33;

CONSIDERATO che al netto dell'importo sopra riportato il gettito complessivo delle tariffe è pari ad euro **2.411.478,00**, suddiviso in euro 1.095.069,00 relativo alla parte fissa della tariffa ed euro 1.332.359,00 relativo alla parte variabile e che tale importo sarà pertanto ripartito tra le utenze come stabilito dalla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 integrata dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

VISTO che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

RITENUTO necessario attribuire per l'anno di imposta 2022 la ripartizione principale del carico tributario nei seguenti termini:

- 40% del carico gravante sulle utenze non domestiche;
- 60% del carico gravante sulle utenze domestiche;

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto dall'articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare criteri alternativi rispetto quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo e nel rispetto di quanto citato dallo stesso D.P.R. 158/1999



al comma 2 dell'articolo 4 in cui si prevede che l'ente locale, nella determinazione delle tariffe, ripartisce i costi complessivi del servizio utilizzando criteri razionali;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 commi 662 – 665 della Legge n.147/2013 il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base a tariffa annuale del tributo rapportata a giorno, maggiorata del 100%, dove non sia applicabile il canone unico patrimoniale;

CONSIDERATO che a fronte di quanto esposto, il prospetto delle categorie e delle tariffe TARI che si ritiene opportuno approvare per l'anno 2022 è il seguente:

TARIFE UTENZE DOMESTICHE:

1 componente	€ 2,335564
2 componenti	€ 3,220248
3 componenti	€ 3,255635
4 componenti	€ 3,291022
5 componenti	€ 3,326410
6 o più componenti	€ 3,361797

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione		Fissa	Variabile	Totale
A01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,0932	1,3263	2,4195
A02	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,3394	0,4001	0,7395
A03	Stabilimenti balneari parcheggi	0,3031	0,3135	0,6166
A04	Esposizioni, autosaloni, rimessaggio e deposito merci	1,2471	1,5151	2,7622
A05	Alberghi con ristorante	2,4469	2,9864	5,4333
A06	Alberghi senza ristorante	1,3087	1,6052	2,9139
A07	Case di cura e riposo - caserme	1,4099	1,7138	3,1237
A08	Uffici, agenzie, studi professionali	2,7232	3,3772	6,1004
A09	Banche ed istituti di credito	2,7942	3,3214	6,1156
A10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	3,4636	4,2626	7,7262
A11	Edicole, farmacie, tabacchi	3,5836	4,3526	7,9362
A12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,2756	1,5543	2,8298
A13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,0956	1,3294	2,4250
A14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,7129	2,0767	3,7895
A15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,6381	5,6034	10,2416
A16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,7865	5,8354	10,6219
A17	Bar, caffè e pasticcerie	4,6176	5,6197	10,2373
A18	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari in genere	4,2442	5,1881	9,4323
A19	Plurilicenze alimentari	4,3508	5,3039	9,6547
A20	Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al taglio	4,1974	5,1244	9,3217
A21	Discoteche, night club	2,5792	4,5133	7,0925



DATO ATTO che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalla tariffa provinciale, che ad oggi è pari al 5 per cento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate in premessa;
- di dare atto che sulle tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504/1992 con l'aliquota deliberata dalla provincia che ad oggi è pari al 5%;
- di stabilire che il pagamento della TARI per l'anno 2022, in deroga all'articolo 33 del vigente TARI, avverrà in quattro rate scadenti l'ultimo giorno del mese di giugno, agosto, settembre e dicembre, o con pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza dell'ultima rata di dicembre;
- provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni alla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, allo scopo di comunicare tempestivamente ai contribuenti gli importi dovuti a titolo di TARI.



Comune di Palau

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Francesco Giuseppe Manna

Documento firmato digitalmente

Il Vicesegretario Comunale
con funzioni vicarie di Segretario

Mauro Piga

Documento firmato digitalmente